

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri generali per la contribuzione del Comune di Lastra a Signa al pagamento delle tariffe per i servizi comunali a domanda individuale relativi a: refezione scolastica, trasporto scolastico, nido d'infanzia.

ARTICOLO 2 Classificazione delle agevolazioni

Sono stabilite tre tipologie di agevolazioni economiche:

- su base ISEE;
- per nuclei in carico al Servizio Sociale Professionale;
- per famiglie numerose.

Le agevolazioni su base ISEE e per famiglie numerose sono cumulabili.

ARTICOLO 3 Requisiti

Hanno diritto alle agevolazioni economiche per i servizi di cui all'art. 1 forniti dal Comune di Lastra a Signa i cittadini residenti nel Comune di Lastra a Signa.

Per il servizio di refezione scolastica sono ammesse agevolazioni economiche anche per i non residenti limitatamente ai figli successivi al primo iscritto ai servizi a domanda individuale.

ARTICOLO 4 Agevolazioni economiche su base ISEE

Il Comune, con deliberazione di Giunta, determina la tariffa base per ogni servizio a domanda individuale e fissa agevolazioni economiche su base ISEE tramite certificazione in corso di validità da dichiarare al momento della presentazione delle domande online

ARTICOLO 5 Agevolazioni economiche per nuclei in carico al Servizio Sociale Professionale

I nuclei familiari in carico al Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest per conto del Comune di Lastra a Signa, su proposta tecnica del medesimo Servizio, possono beneficiare della riduzione massima prevista dalle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. In tal caso, il Servizio Sociale Professionale provvede a trasmettere al Servizio Pubblica Istruzione/Servizi educativi del Comune di Lastra a Signa la relazione contenente la proposta tecnica per l'applicazione dell'agevolazione in oggetto.

ARTICOLO 6 Agevolazioni economiche per famiglie numerose

E' prevista la riduzione in caso di ISEE uguale o inferiore a € 15.000 per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto ai servizi a domanda individuale del Comune secondo il seguente dettaglio:

- del 10% per il secondo figlio;
- del 50% oltre il secondo figlio.

E' inoltre prevista la riduzione delle tariffe per le famiglie con più figli iscritti ai servizi a domanda individuale previsti dal presente regolamento, il cui reddito ISEE sia compreso tra € 15.001 e € 36.000. La riduzione delle tariffe, prevista a partire dal secondo figlio a carico, è articolata secondo il seguente dettaglio:

- del 10% per il secondo figlio;
- del 15% per il terzo figlio;
- del 25% per il quarto figlio;
- del 30% oltre il quarto figlio.

ARTICOLO 7

Accertamenti riguardanti l'ISEE

L'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al Dlgs.109/98 e successive modifiche) viene rilasciata sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica che è a tutti gli effetti una autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Pertanto il Comune si riserva di effettuare tutti i controlli del caso al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese e, in caso fosse accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, di porre in atto le procedure finalizzate alla decadenza del richiedente dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R N. 445/2000 derivanti dall'accertamento di dichiarazioni mendaci, la persona che ha presentato una dichiarazione non veritiera è tenuto immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica degli esiti dell'accertamento, a rifondere il Comune dei contributi ottenuti. Decorsi tali termini la medesima è tenuta a rifondere il Comune con una maggiorazione pari agli interessi di mora così come stabilito dal Codice Civile.

ARTICOLO 8

Periodo di validità

Il periodo di validità delle agevolazioni economiche, disciplinate nel presente Regolamento, corrisponde all'anno scolastico/educativo di riferimento.

Per i servizi nido d'infanzia e trasporto, che prevedono il requisito di residenzialità per l'acquisizione di agevolazioni economiche, il periodo di validità dell'agevolazione coincide con l'effettiva durata del periodo in cui sussiste il requisito di residenza nel Comune di Lastra a Signa.

Per le agevolazioni economiche per nuclei in carico al Servizio Sociale Professionale il periodo di validità dell'agevolazione ha inizio dal giorno di presentazione della domanda, se accolta.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal nuovo anno scolastico/ educativo 2024/2025.